

## DIRETTIVA 98/54/CE DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 1998

recante modifica delle direttive 71/250/CEE, 72/199/CEE, 73/46/CEE e che abroga la direttiva 75/84/CEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/373/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativa all'introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali (<sup>1</sup>), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 2,

considerando che la direttiva 70/373/CEE stabilisce che i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali destinati ad accertare l'osservanza dei requisiti previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in materia di qualità e composizione di tali alimenti, devono essere effettuati secondo modi di prelievo di campioni e metodi di analisi comunitari;

considerando che la prima direttiva 71/250/CEE della Commissione, del 15 giugno 1971, che fissa i metodi d'analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (<sup>2</sup>), modificata da ultimo dalla direttiva 81/680/CEE (<sup>3</sup>), definisce metodi di analisi concernenti, tra l'altro, la determinazione degli alcaloidi dei lupini; che la direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali (<sup>4</sup>), modificata da ultimo dalla direttiva 97/8/CE della Commissione (<sup>5</sup>), non prevede che gli alimenti per animali siano sottoposti a controlli ufficiali al fine di determinare la presenza di alcaloidi dei lupini; che pertanto un metodo di analisi comunitario per il controllo ufficiale degli alcaloidi dei lupini è privo di oggetto ed occorre sopprimerlo;

considerando che la terza direttiva 72/199/CEE della Commissione, del 27 aprile 1972, che fissa i metodi di analisi comunitari per i controlli degli alimenti per gli animali (<sup>6</sup>), modificata da ultimo dalla direttiva 93/28/CEE (<sup>7</sup>), definisce metodi di analisi concernenti, tra l'altro, il rivelamento e l'identificazione degli antibiotici del gruppo delle tetracicline nonché il dosaggio di cloro-tetraciclina, ossitetraciclina, tetraciclina e di oleandomicina; che detti metodi non sono più necessari ai fini della direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre

1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (<sup>8</sup>), modificata da ultimo dalla direttiva 98/19/CE della Commissione (<sup>9</sup>); che alla luce dei progressi scientifici e tecnici i metodi descritti non possono essere efficacemente impiegati ad altri fini; che è pertanto opportuno sopprimere detti metodi;

considerando che la quarta direttiva 73/46/CEE della Commissione, del 5 dicembre 1972, che fissa i metodi d'analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (<sup>10</sup>), modificata da ultimo dalla direttiva 92/89/CEE (<sup>11</sup>), definisce metodi di analisi concernenti, tra l'altro, la determinazione di tiamina (vitamina B1, aneurina) e di acidi ascorbico e deidroascorbico (vitamina C); che detti metodi non sono più adeguati alle finalità per cui sono stati previsti e risultano inoltre superati sul piano scientifico e tecnico; che è pertanto opportuno sopprimere detti metodi;

considerando che la sesta direttiva 75/84/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1974, che fissa i metodi d'analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (<sup>12</sup>), modificata da ultimo dalla direttiva 81/680/CEE, definisce metodi di analisi per la determinazione del buchinolato, della sulfachinossalina e del furazolidone; che detti metodi non sono più necessari ai fini della direttiva 70/524/CEE; che, alla luce dei progressi scientifici e tecnici, esistono motivi per supporre che detti metodi diano luogo a risultati errati; che è preferibile non disporre di un metodo di analisi anziché impiegare un metodo che conduce a risultati erronei; che è pertanto opportuno sopprimere detti metodi;

considerando che, conformemente alla direttiva 95/53/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale (<sup>13</sup>), e in particolare all'articolo 18 della medesima, in mancanza di metodi di campionamento e di analisi comunitari, gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per accertarsi che siano utilizzati metodi di analisi che soddisfano norme riconosciute da organismi internazionali oppure, in mancanza delle suddette norme, che soddisfano norme nazionali scientificamente riconosciute;

(<sup>1</sup>) GU L 170 del 3. 8. 1970, pag. 2.

(<sup>2</sup>) GU L 155 del 12. 7. 1971, pag. 13.

(<sup>3</sup>) GU L 246 del 29. 8. 1981, pag. 32.

(<sup>4</sup>) GU L 38 dell'11. 2. 1974, pag. 31.

(<sup>5</sup>) GU L 48 del 19. 2. 1997, pag. 22.

(<sup>6</sup>) GU L 123 del 29. 5. 1972, pag. 6.

(<sup>7</sup>) GU L 179 del 22. 7. 1993, pag. 8.

(<sup>8</sup>) GU L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1.

(<sup>9</sup>) GU L 96 del 28. 3. 1998, pag. 39.

(<sup>10</sup>) GU L 83 del 30. 3. 1973, pag. 21.

(<sup>11</sup>) GU L 344 del 26. 11. 1992, pag. 35.

(<sup>12</sup>) GU L 32 del 5. 2. 1975, pag. 27.

(<sup>13</sup>) GU L 265 dell'8. 11. 1995, pag. 17.